

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: Bergamo, via Gallicioli n. 4

**Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 22/03/2021**

In data 22/03/2021 alle ore 9:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**MAURIZIO MAFFEIS**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**FABRIZIO VALENZA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**MASSIMO RESTIVO**

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Argomento n. 1: Esame della documentazione ricevuta in data 10.3.2021, prot. 24982 da parte della Direzione Generale;
- 2) Argomento n. 2: Aggiornamento sullo stato del giudizio relativo alla condotta antisindacale promosso da Cisl nei confronti dell'Azienda;
- 3) Argomento n. 3: Presa d'atto dell'attività istruttoria relativa alla circolarizzazione dei saldi clienti e fornitori;
- 4) Argomento n. 4: Esame delle delibere e delle determine;
- 5) Argomento n. 5: Varie ed eventuali.

In via preliminare il Collegio dà atto che la riunione si è svolta in videoconferenza attraverso un sistema messo a disposizione da uno dei componenti del Collegio.

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

Argomento n. 1: Esame della documentazione ricevuta in data 10.3.2021, prot. 24982 da parte della Direzione Generale.

Con pec del 10.3.2021, prot. 24982, il Direttore Generale ha richiesto la convocazione urgente del Collegio sindacale dell'ATS in relazione anche alle Controdeduzioni del verbale n. 34 del 24.2.2021 allegate alla nota.

In via preliminare Il Collegio,

1.1. evidenzia che il documento intitolato "Controdeduzioni Verbale n. 34 del 24.02.2021" in quanto non sottoscritto deve riferirsi alla responsabilità del Direttore Generale, e contiene affermazioni riferite allo svolgimento delle riunioni del Collegio del 3.2.2021 e del 24.2.2021 alle quali il Direttore Generale non ha partecipato;

1.2. ritiene di dover precisare che nel corso della riunione del 3.2.2021 il Collegio non ha condiviso le modalità di compilazione del PFTP 2020-2022 ma ha avuto conferma dello slittamento del termine per la presentazione del documento nonché del termine per l'esame dello stesso da parte del Collegio;

- 1.3. ribadisce quanto già esposto nel verbale 36/2021, ovvero che il Collegio è chiamato a svolgere il controllo sulla base della documentazione ufficiale e non su circostanze rappresentate verbalmente e non documentate;
- 1.4. rileva per l'ennesima volta l'errore di prospettiva in cui cade l'ATS quando ritiene che la riunione del Collegio avrebbe dovuto essere fissata in accordo con gli uffici competenti e quando scrive che tale mancato accordo lasciasse "presupporre che non ci fossero criticità";
- 1.5. ribadisce la correttezza del proprio operato nel rispetto dei ruoli e delle competenze degli altri organi e, richiamando quanto espresso nel verbale n. 36 dell'11.3.2021 in merito al ruolo e ai compiti assegnatigli dalla legge, evidenzia nuovamente l'errore in cui incorre l'ATS nel ritenere che la verifica del rispetto della legge da parte dell'ATS esuli dai compiti del Collegio sindacale e costituisca una ingerenza nella gestione;
- 1.6. ribadisce la correttezza e puntualità nello svolgimento degli adempimenti ai quali è chiamato dalla normativa vigente, e risulta pertanto priva di ogni fondamento la contestazione, generica e non circostanziata, di presunti ritardi nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- 1.7. evidenzia che già in passato e più volte (a partire dal 2017, cfr verbale n. 34/2017 e 37/2018) il Collegio ha richiamato la necessità che l'attività dello stesso prevista sui fondi contrattuali debba avvenire con le modalità e sulla base della documentazione prevista dal dlgs 165/2001 e dalle norme di prassi collegate (in primis Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 25/2012 – verbale 24/2020, 53/2018, 48/2018, 46/2018, 44/2018, 40/2018, 29/2017, 33/2017., 34/2017);
- 1.8. nel verbale n. 34/2021 cita "l'art. 21 del CCNL della dirigenza SPTA" ancora vigente stante quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 11, e 96 del CCNL dirigenza funzioni locali del 17.12.2020; da ultimo, ma non per importanza, evidenzia che l'approvazione del PFTP è di competenza regionale e che il parere negativo del Collegio sul PFTP può ben essere superato dai competenti uffici Regionali laddove ritengano che il parere sia fondato su elementi non condivisibili.

Il Collegio:

- 1.9. considerato che nelle premesse alla DGR 4131/2020 sono espressamente richiamate le Linee Guida del Ministro della Funzione pubblica adottate con il D.M. 8.5.2018;
- 1.10. considerato che le Linee Guida ministeriali rappresentano un elemento di riferimento imprescindibile per la costruzione del PFTP che deve essere redatto in coerenza con le suddette linee guida (ex art. 6, comma 2, del dlgs 165/2001: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.");
- 1.11. prende atto della non ipotizzabilità di riconversioni professionali nell'anno 2021, causa pandemia da Covid-19;
- 1.12. prende atto della conferma contenuta nel documento che l'ATS risulta gravemente sotto organico ma deve al contempo rilevare che nel corso degli anni la stessa ATS non è riuscita ad esaurire la capacità assunzionale garantita dalla normativa vigente;
- 1.13. rileva che l'affermazione che "Nell'anno 2022 la Dirigenza PTA in più è ampiamente compensata dalla Dirigenza Sanitaria in meno, prevedendo un orientamento di scelta su profili tecnici/amministrativi, come previsto dalla normativa;" non pare trovare riscontro nelle tabelle allegate alla delibera dell'ATS dove nel triennio 2020-2022 sia la dirigenza sanitaria che la dirigenza delle professioni sanitarie registrano un incremento del numero di unità (rispettivamente n. 11, 14 e 15 unità per la dirigenza sanitaria e n. 2, 3 e 3 per la dirigenza delle professioni sanitarie);
- 1.14. rileva che nella determina dell'ATS non vi è alcun accenno, nemmeno per sintesi, dell'attività che si dichiara svolta per la definizione del fabbisogno attraverso interlocuzioni con gli uffici dell'Agenzia e valutazioni autonome della Direzione;
- 1.15. rileva l'erroneità della dichiarazione contenuta nel punto D.3 del documento dell'Agenzia stante le considerazioni svolte dal Collegio in un'ottica integrata tra i dati del PFTP e i dati presenti nella documentazione relativa al BPE 2021;
- 1.16. rileva che l'incremento rispetto al 2020 dei dirigenti amministrativi di n. 2 unità si riferisce alla copertura di posti dirigenziali già coperti da dirigenti in comando o in aspettativa per un incarico di Direttore amministrativo presso altre aziende sanitarie il cui posto deve quindi essere lasciato disponibile (rispettivamente per il comando ex art. 21, comma 3, del CCNL della dirigenza SPTA dell'8 giugno 2000 "Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.", per l'aspettativa ex art 73, commi 5 e 6, del CCNL dirigenza Funzioni locali del 17.12.2020);
- 1.17. rileva che il dirigente amministrativo in aspettativa è il titolare della UOC ARU (delibera 854 del 16.7.2013 e delibera 597 del 19.7.2018) e che l'attuale POAS non pare prevedere alcuna UOS nell'ambito dell'ARU;
- 1.18. prende atto ad ogni buon conto che l'assunzione del secondo dirigente amministrativo in incremento "è condizionata dall'aumento dei rispettivi Fondi contrattuali", e che quindi la previsione di spesa contenuta nell'ambito delle tabelle allegate alla delibera n. 90 del 5.2.2021 (PFTP) non copre tutta la spesa necessaria per la dotazione organica inserita nelle tabelle, con ciò confermando le conclusioni del Collegio sindacale espresso al punto e.2, e.3, f.1, f.2 del verbale n. 34 del 24.2.2021;
- 1.19. prende atto che ad avviso dell'ATS l'incremento della spesa segnalato dal Collegio al punto e.2 rappresenta anche il costo per garantire il turn over di n. 39 unità le cui assunzioni non sono state concluse nell'anno 2020 (elementi numerici che non sono esposti nella delibera di approvazione del piano, e circostanza di cui il Collegio è stato informato per la prima volta nel documento in esame) dal quale discende la richiesta alla Regione Lombardia degli incrementi previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) il quale tuttavia prevede che "dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera



c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145." e che quindi si tratta di risorse assolutamente incerte nell'an, nel quando e nel quantum stante il fatto che tale metodologia, per quanto si ricava dalla lettura del punto 6 della DGR 4131 del 21.12.2020, non è stata ancora definita ("6. di prevedere l'adeguamento del PTFP per il triennio 2021-2023 a seguito della definizione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale;");

1.20. prende atto delle necessità esposte in merito alle esigenze di personale del comparto per l'Ufficio Sistemi Informativi aziendali e rileva la genericità delle esigenze esposte per "altri Uffici amministrativi";

all'unanimità conferma il parere non favorevole al PFTP 2020-2022.

Argomento n. 2: Aggiornamento sullo stato del giudizio relativo alla condotta antisindacale promosso da Cisl nei confronti dell'Azienda

Si rinvia ad altra sezione del presente verbale.

Argomento n. 3: Presa d'atto dell'attività istruttoria relativa alla circolarizzazione dei saldi clienti e fornitori.

Il componente Restivo informa che su incarico del Collegio ha provveduto ad estrapolare un campione di fornitori (n. 47 per un importo complessivo di € 57.572.875,36) e clienti (n. 7 per un importo complessivo di € 40.819,65) per l'effettuazione della circolarizzazione dei debiti e dei crediti dell'ATS ed ha inviato tale elenco all'Area risorse economiche per la predisposizione delle richieste e l'invio.

Sul punto il Collegio ha invitato la dirigente dell'Area risorse economiche dott.ssa Torrisi a partecipare alla riunione in corso. Non potendo partecipare per impegni istituzionali concomitanti, la dott.ssa Torrisi ha delegato la sig.ra Alessandra Viscardi, funzionaria della stessa Area, con la quale è stato condiviso il modello di nota per la circolarizzazione nonché il fatto che le risposte dovranno essere trasmesse alla pec del componente del Collegio dott. Massimo Restivo.

Argomento n. 4: esame delle delibere e delle determine.

Per l'esame delle delibere campionate si rinvia all'apposita sezione del presente verbale.

Argomento n. 5: esame documentazione trasmessa dall'ATS sulla delibera (sulla stabilizzazione)

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione del 24.2.2021 (verbale n. 34) il Collegio ha esaminato la delibera n. 133 del 19.2.2021 con la quale è stato indetto un avviso pubblico per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del dlgs 75/2017 del personale della dirigenza.

A seguito dell'esame della delibera il Collegio ha ritenuto non conforme alla normativa sopra esposta il provvedimento adottato dall'ATS.

Il Presidente ricorda che nella riunione del 1.3.2021 (verbale n. 35) ha rinviato, data la complessità dell'argomento all'ordine del giorno (bilancio preventivo 2021), l'esame della documentazione trasmessa dalla dirigente Aru con peo, e più precisamente:

- nota della regione Lombardia del 12.10.2020, prot. 90297, avente ad oggetto "Stabilizzazione personale precario di cui all'art. 20 del D.lgs 75/2017";
- documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 10.9.2020 20/165/CR06b/C7;
- Avviso pubblico della ASST di Mantova per la procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, in esecuzione alla Deliberazione n. 1357 del 29/10/2020.

Il Collegio, preso atto della documentazione trasmessa, non ravvisa nella stessa elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati nella riunione del 24.2.2021 e pertanto ritiene di dover ribadire le osservazioni già formulate nel verbale n. 34 e più precisamente che:

- 5.1. nella delibera non è indicato né il numero di unità che si intendono stabilizzare né il ruolo della dirigenza per la quale si sta procedendo all'indizione di un avviso pubblico per la stabilizzazione, che tuttavia nell'avviso è individuato nel ruolo amministrativo;
- 5.2. anche il comma 10 dello stesso art. 20 del dlgs 75/2017, dedicato al personale del SSN, opera un rinvio all'art. 1, comma 543 della legge 208/2015 che concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico;
- 5.3. solo "per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'art. 20, comma 1 lettera c) e 2, lett b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale";
- 5.4. laddove siano ancora vigenti graduatorie di idonei non è possibile ricorrere alla procedura di stabilizzazione stante il generale principio di favore che l'Ordinamento evidenzia per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei che può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore ovvero di particolari circostanze di fatto o di interesse pubblico prevalente che devono essere adeguatamente motivati (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6004; Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361;

Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; sent. 4770/2012; Ad. Plen. Ord. n. 14/2011);

5.5. è ancora vigente la graduatoria di merito approvata con la delibera 971 del 3.12.2018 l'assunzione di un dirigente amministrativo (pag. 11 del bando di concorso allegato alla delibera di indizione dello stesso n. 141 dell'11.3.2018, art. 147 legge 160/2019 – "b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020").

Con la nota del 10.3.2021, prot. 24982, l'ATS di Bergamo ha:

- richiamato il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10.9.2020 e la nota della Regionale Lombardia del 12.10.2021;
- affermato apoditticamente che l'orientamento nazionale avrebbe previsto di procedere prioritariamente al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e di attuare le procedure di stabilizzazione in quanto preferibili ad una assunzione attraverso l'utilizzo di una graduatoria vigente;
- affermato che "un candidato utile in graduatoria non vanta un diritto soggettivo all'assunzione, anche presso lo stesso Ente che bandisce la procedura di stabilizzazione" omettendo di considerare quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. a) del d.l. 101/2013.

Il Collegio,

5.6. considerato che l'applicazione della disciplina del richiamato art. 20 del dlgs 75/2017 rappresenta una facoltà per l'amministrazione e che quindi l'obbligo di motivazione per la sua adozione non può essere di minore intensità rispetto a quello richiesto per l'indizione di nuove procedure concorsuali (e conseguentemente assoggettato agli stessi vincoli);

5.7. considerato che con la nota del 12.10.2020 con la quale è stato trasmesso il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonomie del 10.9.2020, la regione Lombardia ha precisato che "Alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di uniformare l'applicazione delle suddette previsioni legislative, si invitano codeste Amministrazioni in indirizzo a proseguire nei percorsi di stabilizzazione con riferimento alle stabilizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, in linea con i richiami normativi sopra richiamati. Per quanto riguarda invece le procedure riservate di cui al comma 2 dell'art. 20 citato si informa che sono in corso di elaborazione indicazioni in riferimento alle procedure stesse che, fatti i dovuti passaggi con le OO.SS. interessate, saranno divulgate.";

5.8. considerato che l'ATS alla data di ricezione della nota regionale sopra citata non aveva in essere alcuna procedura di stabilizzazione cui dar seguito, che nella documentazione trasmessa al Collegio non ha fatto alcun riferimento all'esistenza di eventuali indicazioni relative alle procedure riservate di cui all'art. 20, comma 2, del dlgs 75/2017 richiamate nella nota regionale del 12.10.2020, prot. 90297;

5.9. considerato che è ancora vigente la graduatoria di merito approvata con la delibera 971 del 3.12.2018 per l'assunzione di un dirigente amministrativo (pag. 11 del bando di concorso allegato alla delibera di indizione dello stesso n. 141 dell'11.3.2018);

5.10. considerato che l'art. 147 legge 160/2019, lett c) prevede che "c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.";

5.11. considerato che la vigente graduatoria è relativa ad un concorso per dirigente amministrativo, qualifica che non prevede specializzazioni;

5.12. considerato che la facoltà concessa dall'art. 20 nell'espletamento delle procedure ivi previste deve essere esercitata nell'ambito degli insegnamenti forniti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 14/2011 secondo la quale "la decisione di "scorrimento" della graduatoria non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso, tenendo presente che entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'art. 97 Cost., e quindi devono essere sottoposti alla medesima disciplina anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione, va precisato che si è oramai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, in quanto quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta oggi la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, con l'avvertenza peraltro che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, perché sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione";

5.13. considerato che la sopra citata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito la "prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, perché sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali" e quindi attraverso nuove procedure selettive, categoria nella quale non pare possa ascriversi la procedura dell'art. 20 del dlgs 75/2017;

5.14. considerato quanto chiarito dalla Cassazione secondo la quale "9. Del pari si è univocamente chiarito che con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, indipendentemente dalla nomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso (Cass. SU 13 dicembre 2017 n. 29916; Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 n. 4648; Cass. sez. lav. 01 ottobre 2014 n. 20735)." (Cass., ord. 26838/2020);

5.15. considerato che l'art. 36, comma 2, del dlgs 165/2001 sancisce che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con



I vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

5.16. considerato che l'art. 4, comma 3, lett. a) del d.l. 101/2013 prevede che "3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;"

5.17. considerato che nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora la graduatoria formata all'esito di un pubblico concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato debba essere utilizzata per l'assunzione con contratto a termine degli idonei, l'assunzione in questione deve avvenire nel rispetto dell'ordine della graduatoria, in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., i quali risulterebbero violati ove la scelta dei destinatari della assunzione a tempo determinato fosse operata senza l'osservanza di un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile." (Cass., sez. lavoro, ord. 25986/2020);

5.18. considerato che la delibera n. 133/2021 è stata adottata dall'ATS in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 35, comma 4, del dlgs 165/2001 ("4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4."), ovvero prima dell'approvazione da parte regionale del PFTP 2020-2022;

5.19. rappresenta che non è stata data comunicazione al Collegio dell'adozione di un atto interno "[...] nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quanto. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità." (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 23.11.2017);

5.20. considerato che non è stata svolta la Comunicazione mobilità dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 34-bis del dlgs 165/2001 e dell'art. 73, comma 4, della L.R. 20/2008 (ritenuta necessaria, e quindi effettuata, prima dell'indizione del concorso effettuato con la delibera 141/2018);

5.21. considerato che non è stata svolta la procedura prevista dall'art. 30, comma 1 e 2-bis, del dlgs 165/2001, applicabile anche per i dirigenti come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 178, e che pertanto pare applicabile la sanzione prevista dall'art. 30, comma 2.2, ultimo periodo ("Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2."),

alla luce delle osservazioni sopra formulate conferma all'unanimità le conclusioni contenute nel verbale n. 34 del 24.2.2021 e quindi la non conformità alla normativa del provvedimento adottato dall'ATS di Bergamo.

---

Argomento n. 6: solleciti per l'invio delle richieste di chiarimenti e documentazione.

Il Collegio:

a) ribadisce la richiesta di aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese sulle questioni segnalate nel corso della seduta del 14.10.2020 (verbale n. 24) e del 14.12.2020 (verbale n. 27) dell'11.1.2021 (verbale n. 29), del 30.1.2021 (verbale n. 30) in merito ai buoni pasto;

b) ribadisce la richiesta di aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese sulle questioni segnalate nel corso della seduta del 14.10.2020 (verbale n. 24) 14.12.2020 (verbale n. 27) dell'11.1.2021 (verbale n. 29), del 30.1.2021 (verbale n. 30) in merito alla gestione della prestazione lavorativa delle posizioni organizzative eccedente l'orario ordinario di lavoro;

c) ribadisce la richiesta di aggiornate notizie in merito alla ripresa delle trattative sull'Accordo sulle Peo, considerato quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del CCNL del Comparto del 21.5.2018 ("6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni."), e richiede la trasmissione di copia dell'Accordo sulle Peo sottoscritto in via definitiva dalle parti;

d) ritiene di dover segnalare che alla data odierna non è stato posto nelle condizioni di esprimere il previsto parere sui fondi contrattuali per l'anno 2019 e per l'anno 2020 accompagnati dalle relazioni previste dalla circolare RGS 25/2012;

e) ribadisce la richiesta di copia delle indicazioni fornite dalla DG Welfare della Regione Lombardia e dall'avvocatura regionale, richiamate nella parte motiva della delibera dell'ATS del 30.12.2020, n. 1052, e del quale non è stata data comunicazione al Collegio;

f) ribadisce la richiesta di copia del parere espresso da "uno studio legale specializzato e ben noto nel panorama sanitario lombardo al fine di un supporto sulla effettiva correttezza dei rilievi ritenuti poco oggettivi, ricevendo conferma della

contestabilità degli stessi" e del correlativo incarico assegnato citato nella delibera dell'ATS del 30.12.2020, n. 1052.



## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1015      Data: 23/12/2020      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: approvazione della graduatoria e nomina del vincitore dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale con contratti di lavoro flessibili

Osservazioni:

Nell'esaminare la documentazione relativa alla delibera 88/2021 il Collegio ha verificato anche i presupposti legati all'assunzione del dirigente che è avvenuta con la delibera 1015 del 23.12.2020, attraverso la quale si è disposto di procedere all'assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo da assegnare all'UOC risorse umane.

In merito alla delibera in esame il Collegio evidenzia che,

5.1. è ancora vigente la graduatoria di merito approvata con la delibera 971 del 3.12.2018 per l'assunzione di un dirigente amministrativo (pag. 11 del bando di concorso allegato alla delibera di indizione dello stesso n. 141 dell'11.3.2018);

5.2. l'art. 147 legge 160/2019, lett c) prevede che "c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.";

5.3. la vigente graduatoria è relativa ad un concorso per dirigente amministrativo, qualifica che non prevede specializzazioni;

5.4. che l'adozione della delibera 1015 del 23.12.2020 è avvenuta in violazione dell'art. 36, comma 2, ultimo periodo dlgs 165/2001 secondo il quale "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

5.5. che l'art. 36, comma 5-quater prevede che "I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.". Alla luce di quanto sopra il Collegio a voto palese ed all'unanimità, incarica il Presidente del Collegio di trasmettere all'OIV lo stralcio del presente verbale, per le conseguenti determinazioni sulle quali chiede di essere aggiornato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti e alla Sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia.

Numero: 88      Data: 05/02/2021      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Esito verifica effettuata dal Collegio Tecnico e provvedimenti conseguenti.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Con la delibera in questione l'ATS di Bergamo:

- ha preso atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico riunitosi per la valutazione della dott.ssa Maccagni;
- che in applicazione degli artt. 71 e 78 del CCNL funzioni locali del 17.12.2020 ha conferito, su proposta del Direttore Generale, "l'incarico di alta specializzazione per 18 mesi e precisamente dall'1.1.2021 al 30.6.2022 e comunque per tutta la durata del periodo dell'incarico a tempo determinato rinnovabile nel profilo di dirigente amministrativo ai sensi dell'art. 71 del CCNL".

La delibera in esame è stata assunta a seguito dell'assunzione a tempo determinato della dirigente, proveniente da altra realtà del Servizio sanitario regionale lombardo avvenuta a seguito dell'adozione della delibera 1015 del

23.12.2020, che ha preso atto dell'esito della procedura avviata con avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato.

Il Collegio:

7.1. preso atto che la valutazione del Collegio tecnico è intervenuta dopo 4 settimane dall'inizio dell'attività presso l'ATS di Bergamo;

7.2. visto l'art. 71, comma 2, ultimo periodo, del CCNL funzioni locali del 17.12.2020 il quale prevede che "Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.", circostanza non rilevabile nel caso di specie in quanto la dirigente è in servizio presso l'ATS dall'1.1.2021;

7.3. considerato che il conferimento di un incarico di alta professionalità comporta un incremento della retribuzione riconosciuta alla dirigente;

all'unanimità segnala che la delibera n. 88 del 5.2.2021 è stata adottata in contrasto con le disposizioni del CCNL delle funzioni locali del 17.12.2020, e pertanto invita l'ATS di Bergamo ad adottare le iniziative necessarie per garantire il rispetto dell'art. 71, comma 2, ultimo periodo del suddetto CCNL e tutelare le risorse finanziarie aziendali.

Numero: 65                      Data: 29/01/2021                      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: VI adesione successiva alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Con la delibera 65 del 29.1.2021, estrapolata secondo la c.d. tecnica a scandaglio, l'ATS ha aderito alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (lotto 1 e 2) anche in virtù del rinvio comunicato dalla centrale di committenza regionale dell'aggiudicazione della gara regionale per tale servizio. Il Collegio rinvia ad una successiva riunione un approfondimento delle motivazioni che hanno indotto l'ATS ad aderire alla gara d'appalto, soluzione ponte rispetto all'adesione ad una convenzione quadro della centrale di committenza.

Numero: 68                      Data: 02/02/2021                      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: proroga di n. 13 contratti di somministrazione di lavoro più stipula di nuovi 3 contratti presso il Servizio Farmaceutico Territoriale

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Con la delibera 68 del 2.2.2021, estrapolata secondo la c.d. tecnica a scandaglio, l'ATS ha prorogato per un bimestre n. 13 contratti di somministrazione lavoro ed ha disposto la stipula di n. 3 nuovi contratti per il Servizio Farmaceutico Territoriale.

Il Collegio rinvia ad una successiva riunione un approfondimento delle motivazioni che hanno indotto l'ATS ad aderire alla gara d'appalto con la quale sono stati prorogati i contratti, soluzione ponte rispetto all'adesione ad una convenzione quadro della centrale di committenza.

Numero: 89                      Data: 05/02/2021                      Presenza Rilievo: No



**Oggetto:** Adesione alla convenzione Consip "Reti locali 7"

**Osservazioni:** Il Collegio ha estrapolato, secondo la c.d. tecnica a scandaglio la determina 89 del 5.2.2021 con la quale l'ATS ha aderito alla Convenzione Consip "Reti locali 7".  
La delibera dà atto dell'assenza di un contratto in essere per il servizio da parte della centrale di committenza regionale (Aria) nonché del fatto che l'adesione alla convenzione Consip determina un risparmio quantificato in € 24.500,00.

**Numero:** 95      **Data:** 11/02/2021      **Presenza Rilievo:** In attesa di chiarimenti

**Oggetto:** Approvazione proposta di transazione su appello dell'ATS di Bergamo quale parte civile nel procedimento penale avverso la sentenza 2/2020 del Tribunale di Bergamo

**Categoria:** Personale

**Tipologia:** Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

**Osservazioni:** Il Collegio ha estrapolato, secondo la c.d. tecnica a scandaglio, la determina 89 del 5.2.2021 con la quale l'ATS ha aderito alla proposta di transazione trasmessa all'Agenzia dal difensore dell'ATS.  
Il Collegio, considerato la delicatezza della questione e l'ora tarda rinvia alla prossima riunione l'esame della documentazione sulla base della quale è stata svolta l'istruttoria per la delibera chiedendo che la stessa sia trasmessa in copia al Collegio.

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

### RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

**N° verbale:** 34      **Data verbale:** 24/02/2021      **N° atto:** 107      **Data atto:** 12/02/2021

**Oggetto:** – conferimento mandato difensivo per la costituzione dell'ATS nel giudizio avanti al giudice del lavoro promosso ex art. 28 della legge 300/1970.

**Categoria:** Personale

**Tipologia:** Errata attuazione della contrattazione collettiva

**Osservazioni:** Con la delibera in esame l'ATS ha conferito mandato ad un avvocato dell'albo dell'ATS per la difesa in giudizio promosso da una organizzazione sindacale in merito all'accordo per le po del 5.8.2020.  
Il Collegio chiede di essere tenuto aggiornato in merito agli sviluppi della vicenda.

Il Collegio nel corso della riunione del 22.3.2021 prende atto che con po del 17.3.2021 il Dirigente degli affari generali ha trasmesso copia della memoria depositata dall'avvocato dell'ATS e nota di trattazione scritta in favore dell'ATS di Bergamo.

Al fine di una maggiore intellegibilità dei documenti trasmessi il Collegio invita l'ATS a:

- 2.1. trasmettere copia anche dei documenti citati nella memoria e nella nota, e a questi allegati e depositati in Tribunale;  
2.2. a tenere aggiornato il Collegio sull'evoluzione del giudizio.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:10                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO MAFFEIS *m maffei*

FABRIZIO VALENZA *Fabrizio Valenza*

MASSIMO RESTIVO *Massimo Restivo*



